

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(Seconda Sezione)

13 aprile 2005

20 aprile 2005

nella causa T-318/03: Atomic Austria GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

nella causa T-353/03, Inge-Lise Nielsen contro Consiglio dell'Unione europea ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Marchio denominativo ATOMIC BLITZ — Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali ATOMIC — Prova del rinnovo della registrazione del marchio anteriore — Portata dell'esame dell'UAMI — Rigetto dell'opposizione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(Dipendenti — Rifiuto di promozione — Art.45 dello Statuto — Errore manifesto di valutazione — Esame comparativo dei meriti — Ricevibilità)

(2005/C 155/33)

(2005/C 155/34)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-318/03, Atomic Austria GmbH, con sede in Altenmarkt (Austria), rappresentata dagli avv.ti G. Kucsko e C. Schumacher, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. G. Schneider e B. Müller), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA, con sede in Onil (Spagna), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 9 luglio 2003 (procedimento R 95/2003-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Atomic Austria GmbH e la Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA, il Tribunale (Seconda Sezione) composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 20 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Nella causa T-353/03, Inge-Lise Nielsen, ex dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente in Villers-la-Ville (Belgio), rappresentata dagli avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig. F. Anton e sig.ra M. Sims), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del Consiglio di non promuovere la ricorrente al grado C 1 durante l'esercizio di promozione 2002, il Tribunale (Quarta Sezione) composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. V. Vadapalas, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 13 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 luglio 2003 (procedimento R 95/2003-2) è annullata.

1 Il ricorso è respinto.

2 L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese.

2 Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 304 del 13.12.2003.

⁽¹⁾ GU C 7 del 10.1.2004